

**APPALTO DI FORNITURA DI BUONI PASTO**

**TRA**

**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**, c.f.: 80143490581, con sede in Roma, via della Pisana, 1301, in persona del segretario generale pro-tempore Nazzareno Cecinelli, nato a Cori (LT) il 28.03.1945, c.f.: CCN NZR 28C45 D003B, ivi domiciliato per la carica.

**E**

**QUI! GROUP S.p.A.**, c.f. e registro imprese 03105300101, P.I. 01241770997, con sede legale ed amministrativa in Genova, Via XX Settembre, 29/7, in persona del Sig. Andrea Guidi, nato a Roma il 24 ottobre 1967, c.f.: GDU NDR 67R24 H501C, che sottoscrive il presente contratto giusto atto di concessione di procura speciale in notaio Michele Biagini, rep. n. 104008 racc. 6985, registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova 2 alla Serie 2, n. 591 del 1° marzo 2005, domiciliato per la carica nella sede legale.

Il presente contratto, regolamentato dalle condizioni generali di cui in appresso, ha per oggetto la fornitura all'Amministrazione contraente di buoni pasto denominati "TornaQui! Ticket". Tali buoni sono accettati e spendibili con le modalità previste dal presente contratto attraverso una vasta rete di esercizi (ristoranti, self-service, bar, tavole calde e fredde ecc.) a tal fine convenzionati con Qui! Group e contro presentazione dei buoni dalla stessa emessi.

Roma, 21 maggio 2012

**CIG: 42615473D5**

*Handwritten signature*

## CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

### Contratto tra Qui! Group S.p.A. E CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

#### ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di buoni pasto, spendibili una vasta rete di ristoranti, self-service, mense interaziendali, tavole calde e fredde con cui Qui! Group S.p.A. ha stipulato convenzioni a tal fine.

#### ART. 2 – BUONI PASTO

I buoni pasto denominati "TornaQui! Ticket" sono emessi esclusivamente da Qui! Group S.p.A. e sono di esclusiva proprietà della stessa. I pasti potranno essere consumati esclusivamente dietro presentazione di buoni pasto emessi da Qui! Group S.p.A.

Il buono pasto:

- potrà essere utilizzato solo per l'intero valore facciale ed entro un preciso termine di validità indicato sul buono;
- non è cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro;
- potrà essere utilizzato durante la giornata lavorativa, solo per somministrazione di cibo e bevande, dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche quando l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pranzo;
- non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;
- dà diritto a consumare un pasto pari al valore del buono, restando a carico dell'utilizzatore l'eventuale differenza tra il prezzo del pasto ed il valore dello stesso;
- non dovrà in nessun caso dar luogo a rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti.

Qui! Group S.p.A. si riserva la facoltà di inserire informazioni commerciali negli spazi del carnet contenente i buoni pasto, senza pregiudizio alcuno per la spendibilità degli stessi.

#### ART. 3 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOMMINISTRATO

L'Amministrazione dovrà avvalersi esclusivamente del servizio Qui! Group S.p.A. e si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- fruire in esclusiva con Qui! Group S.p.A. per la fornitura di buoni pasto per il personale dipendente, stimato al momento in annui 120.000 buoni del valore facciale di € 10,00;
- ordinare la quantità di buoni pasto occorrente secondo le proprie necessità mensili e comunque in quantità non inferiore a 50 buoni, determinando in sede di ordinazione il valore degli stessi;
- provvedere al pagamento nei termini concordati all'art. 9;
- informare i propri dipendenti sulle formalità d'uso dei buoni pasto esposte all'art. 2;
- in caso di ritardato pagamento rispetto ai termini concordati saranno automaticamente dovuti per legge dal giorno successivo alla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 231/2002;
- (qualità buoni, numero buoni, consegne, ecc.) entro e non oltre 48 ore dalla ricezione dei buoni pasto ordinati ovvero dalla data di mancata ricezione.

#### ART. 4 – ADEMPIMENTI A CARICO DI QUI! GROUP S.P.A.

Qui! Group S.p.A. si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- garantire ed organizzare l'accettazione e la spendibilità dei buoni pasto, mediante ristoratori convenzionati.
- consegnare la quantità di buoni pasto ordinati al valore come stabilito in 7 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo al ricevimento dell'ordine.
- Fornire, su richiesta scritta dell'Amministrazione, l'elenco degli esercizi convenzionati con Qui! Group S.p.A., avendo l'insindacabile facoltà di modificarlo mediante la stipula di nuove convenzioni, anche su motivata proposta scritta dell'Amministrazione stessa e/o mediante la cessazione delle convenzioni in essere. In tal

 

caso, eventuali inadempimenti o ritardi determinano una contestazione e la conseguente sospensione dei pagamenti fino alla cessazione dell'inadempimento o ritardo.

- sarà facoltà di Qui! Group S.p.A. in caso di ritardato pagamento delle forniture rispetto ai termini concordati, sospendere e/o interrompere immediatamente e senza preavviso e/o avvertimento la fornitura dei buoni pasto, sino al momento del saldo da parte del Cliente;
- in caso di richieste di forniture maggiori della percentuale del 20% rispetto alle abituali richieste mediamente avanzate dall'Amministrazione, sarà facoltà di Qui! Group S.p.A. di richiedere motivazioni in merito a sopravvenuti cambiamenti di condizioni nonché apposite garanzie in ordine al pagamento della fornitura;
- sostituire i buoni pasto scaduti e non utilizzati tenendo conto che la sostituzione potrà avvenire senza alcun aggravio di costi entro il mese successivo al mese di scadenza indicato sul buono; decorso tale ultimo termine, l'Azienda cliente si intenderà decaduta dal diritto di richiedere la sostituzione;
- sarà facoltà di Qui! Group S.p.A. di attivare, all'avvio o nel corso della fornitura, il servizio di "buono pasto elettronico", in osservanza delle specifiche esigenze operative dell'Amministrazione, nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti tecnici necessari per l'erogazione di tale servizio e secondo modalità e livello di servizio concordati in apposito modulo di attivazione del servizio
- confermare, con periodicità annuale, fino all'implementazione del casellario informatico dell'AVCP e in ogni altro caso, su richiesta dell'Amministrazione, il possesso dei requisiti che legittimano la partecipazione a gare di appalto e la sottoscrizione di contratti pubblici.

#### **ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO**

- Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione fino all'attivazione della prossima gara Consip 5.
- Per l'intera durata è applicato uno sconto pari al 17,81 % ( diciassettevirgolaottantuno per cento) sul valore dei buoni pasto ordinati.
- All'importo così determinato verrà applicata l'IVA al 4% (quattroper cento) ai sensi di legge.

#### **ART. 6 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In caso di mancato pagamento delle forniture e/o di violazione delle modalità di pagamento contenute al successivo art. 9, nonché in tutti i casi in cui le transazioni sono avvenute senza avvalersi del conto corrente dedicato indicato all'art. 9, il presente contratto si risolverà di diritto anche in base al disposto dell'art. 1456 CC. L'Amministrazione risolve il contratto, ai sensi dell'art. 1456 CC, nell'ipotesi di cui all'art. 4, ultimo capoverso.

#### **ART. 7 - RESPONSABILITA'**

In nessun caso Qui! Group S.p.A. sarà responsabile per fatti o comportamenti dei ristoratori, ivi compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-sanitaria concernenti la loro attività.

#### **ART. 8 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Vi informiamo che i Vostri dati personali raccolti ed acquisiti formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopraccitata per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. Vi informiamo inoltre che i Vostri dati personali potranno essere utilizzati per finalità di marketing e/o statistiche da esperirsi anche mediante la comunicazione dei dati a soggetti terzi.

Dichiarate di aver ricevuto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 un'adeguata informativa sul trattamento dei Vostri dati e pertanto consentite espressamente ex art. 23 del citato decreto la raccolta e l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui sopra.



Date inoltre atto di essere stati informati che il Titolare dei dati personali ai sensi di legge è Qui! Group S.p.A. e siete a conoscenza che ai sensi degli art. 7, 8, 9 e 10 del citato decreto potrete in ogni momento e gratuitamente chiedere a Qui! Group S.p.A. di consultare, rettificare o cancellare i propri dati rivolgendovi direttamente al Titolare di cui sopra all'indirizzo indicato in contratto.

Firma per l'autorizzazione al trattamento dei dati

**Timbro e firma del responsabile**

#### ART. 9 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

I pagamenti delle fatture periodiche emesse da Qui! Group s.p.a. relative al servizio di cui al presente contratto, sono pagate dall'Amministrazione a mezzo bonifico bancario, comunicato ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, e cioè: Banco di Sardegna, filiale 2 Genova, IBAN: IT72S 01015 01400 000070181646, come da separata comunicazione in data 15 maggio 2012, versata al fascicolo dell'Amministrazione.

L'Impresa assume gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, anche verso i propri subcontraenti, a pena di risoluzione per inadempimento del contratto e comunicazione del fatto alla competente Prefettura – UTG.

Si impegna a comunicare entro il termine di giorni sette ogni eventuale variazione dei suddetti elementi.

Il pagamento è effettuato all'esito dell'integrale fornitura nel segmento temporale stabilito, entro e non oltre 60 giorni dalla data della fattura.

La correttezza e la correntezza dei pagamenti saranno condizioni necessarie alle successive forniture

#### ART. 10 – PRECEDENTI PATTUZIONI

Le parti si danno atto che il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione eventualmente intercorsa tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

#### ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione, validità ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il foro di Roma.

Roma ,

Sono specificatamente approvate ai sensi degli art. 1341 e seguenti C.C. le seguenti clausole: art. 3 (Adempimenti a carico del somministrato), art. 4 (Adempimenti a carico di Qui! Group S.p.A.), art. 5 (Durata del contratto), art. 6 (Clausola risolutiva espressa), art. 7 (Responsabilità) e art. 12 (Foro competente).

**Timbro e firma dell'Amministrazione**

  


*Pp Giud. De Luca*